



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 345 DEL 07/10/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DEI TROGOLI IN PASSO TORRENTE NERVI, DELLA PEDONALE "PASSO TORRENTE NERVI" E DEI SUOI ACCESSI DALLE LIMITROFE VIE AD ECCEZIONE DEL TRATTO DAI CIVICI 47-49 E 51 A VIA DEL COMMERCIO, INTERDIZIONE DI MAGAZZINO RURALE E DELLE AREE ESTERNE AL MAPPALE (NCT I-6-757) CAUSA PERICOLO ESTERNO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 27/09/2025 perveniva dal C.O.A. la richiesta di un intervento in ausilio al personale dei Vigili del Fuoco intervenuti presso Passo Torrente Nervi a causa del pericolo di crollo della struttura di copertura dei trogoli situati sulla medesima via;
- in sede di sopralluogo si poteva prendere visione del grave stato di ammaloramento del manufatto in cemento armato a copertura dei trogoli situati sulla "creuza" Passo Torrente Nervi dove, nello specifico, si constatava il distacco di copriferro con la conseguente caduta di calcinacci sul camminamento e lesioni ai pilastri con evidenti fessurazioni;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, di concerto con il caposquadra dei Vigili del Fuoco intervenuto, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si sono disposte le seguenti interdizioni, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi attestate da tecnico abilitato:
 - Interdizione dei trogoli in Passo Torrente Nervi;
 - Interdizione della pedonale pubblica Passo Torrente Nervi, ad esclusione del tratto che

Documento sottoscritto digitalmente

collega Via del Commercio con i civici 47-49 e 51;

- Interdizione dell'accesso a Passo Torrente Nervi da Via Superiore Torrente Nervi;
- Interdizione dell'accesso a Passo Torrente Nervi da Via Molinetti di Nervi;
- Interdizione del deposito attrezzi sito in Passo Torrente Nervi civ. 7 e le relative aree esterne (mappale NCT I-6-757);

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica - prot. 0485771.I del 30/09/2025 - relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 27/09/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con Nota Prot. 0481751.U del 29/09/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 27/09/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità, e successivamente con la nota Prot. 0481751.U del 29/09/2025, l'interdizione con divieto di accesso, causa pericolo esterno e fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato, relativamente a:

- Interdizione dei trogoli in Passo Torrente Nervi;
- Interdizione della pedonale pubblica Passo Torrente Nervi, ad esclusione del tratto che collega Via del Commercio con i civici 47-49 e 51;
- Interdizione dell'accesso a Passo Torrente Nervi da Via Superiore Torrente Nervi;
- Interdizione dell'accesso a Passo Torrente Nervi da Via Molinetti di Nervi;
- Interdizione del deposito attrezzi sito in Passo Torrente Nervi civ. 7 e le relative aree esterne (mappale NCT I-6-757);

come rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Demanio E Patrimonio, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Manutenzione E Verde Pubblico, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 9 levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: INTERDIZIONE DEI TROGOLI IN PASSO TORRENTE NERVI, DELLA PEDONALE “PASSO TORRENTE NERVI” E DEI SUOI ACCESSI DALLE LIMITROFE VIE AD ECCEZIONE DEL TRATTO DAI CIVICI 47-49 E 51 A VIA DEL COMMERCIO, INTERDIZIONE DI MAGAZZINO RURALE E DELLE AREE ESTERNE AL MAPPALE (NCT I-6-757) CAUSA PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO

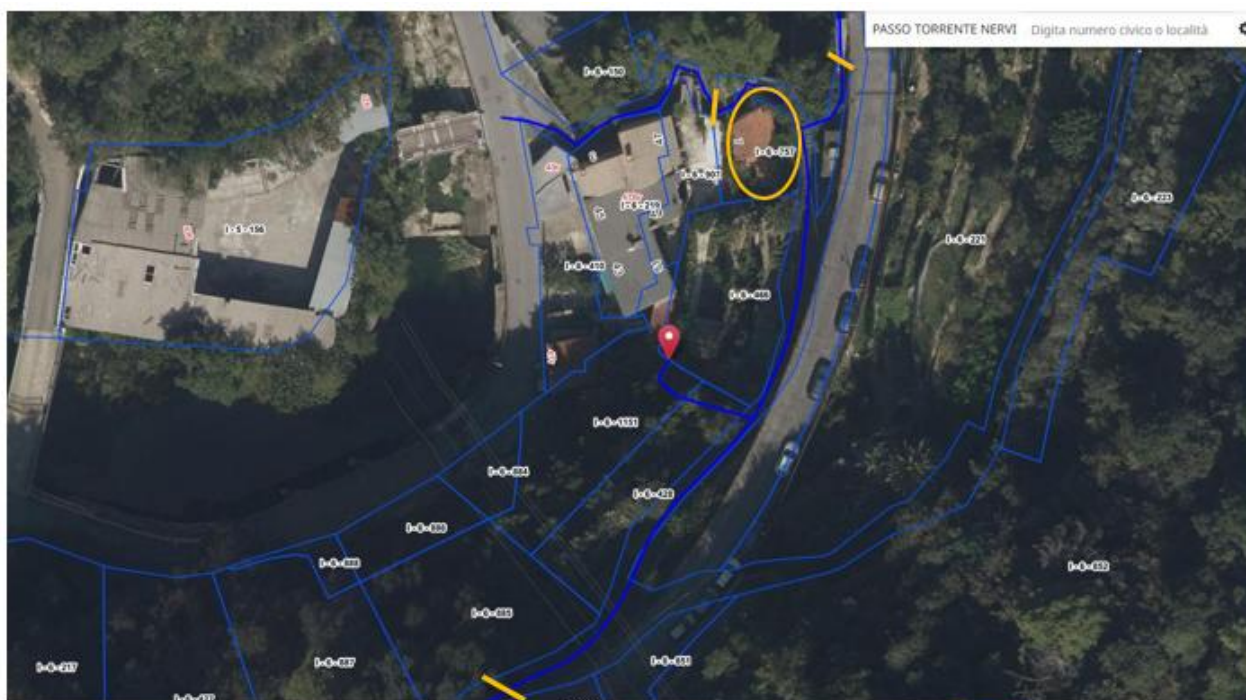


Figura 1: tratto Passo Torrente Nervi interdetto

Aree private interdette

